



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

VET INNOVATION 2024

Obiettivo Specifico 4.2 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza"

Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione"



INDICE

Articolo 1 - Finalità e oggetto del bando	3
Articolo 2 - Dotazione finanziaria	3
Articolo 3 - Localizzazione	4
Articolo 4 - Soggetti ammissibili	4
Articolo 5 - Interventi ammissibili	5
Articolo 6 - Spese ammissibili	6
Articolo 7 - Spese non ammissibili	7
Articolo 8 - Forma, soglie ed intensità del sostegno	7
Articolo 9 - Cumulabilità degli aiuti	8
Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda	8
Articolo 11 - Valutazione delle domande	10
Articolo 12 - Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	12
Articolo 13 - Ulteriori obblighi del beneficiario	13
Articolo 14 - Svolgimento delle attività, proroghe e relativi obblighi	14
Articolo 15 - Tempi di realizzazione del progetto	15
Articolo 16 - Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	15
Articolo 17 - Verifiche e controlli del sostegno	20
Articolo 18 - Rinuncia e decadenza del sostegno	20
Articolo 19 - Informazioni generali	23
Articolo 20 - Informazione e pubblicità	23
Articolo 21 - Disposizioni finali e normativa di riferimento	24
Normativa Comunitaria	24
Normativa Nazionale e Regionale	24



Articolo 1 - Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 4.2 “Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza ”, Azione 4.2.1 “Infrastrutture per istruzione e formazione”.
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le Scuole della Formazione Professionale del territorio regionale nell’acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, assicurando alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell’adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione, in coerenza con la L.R. n. 8/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
3. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
4. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4. Istruzione di qualità, 8. Lavoro dignitoso e crescita economica.
5. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2021 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro **7.000.000,00** (settemilioni/00), così suddivisi:

Linea	Dotazione	Descrizione
A	EUR 5.400.000,00	Potenziamento delle dotazioni laboratoriali, adeguamento infrastrutturale delle scuole, potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza.
B	EUR 340.000,00	Potenziamento delle dotazioni laboratoriali, adeguamento infrastrutturale delle scuole, potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza <u>per destinatari di percorsi formativi IeFP - Tip. B (disabilità)</u>



È inoltre prevista una quota di contributo fisso da suddividere per ciascuna domanda presentata pari ad EUR 1.260.000,00, come meglio descritto all'art. 8.

Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

In caso di risorse residue, si procederà al riparto in base alla specifica linea di intervento.

Articolo 3 - Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto.
2. Gli interventi previsti dal presente bando devono essere realizzati presso le sedi accreditate delle Scuole della Formazione Professionale - SFP e/o presso gli spazi attivi e/o i locali di erogazione delle attività formative situati presso un indirizzo diverso dalla sede operativa accreditata.
3. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di una sede operativa accreditata e/o sede distaccata in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento della sede accreditata e/o operativa, ai sensi del precedente comma, anche nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno i soggetti che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE
Accreditamento	Soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'Obbligo Formativo.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno

2. Possono presentare domanda di sostegno anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.
3. Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano però già presentato istanza di accreditamento, la valutazione della stessa istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell'accREDITAMENTO. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di assegnazione, a condizione che il soggetto risulta accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.



4. In caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento, l'Ente non può partecipare ad alcun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
5. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con **n. 1 domanda di sostegno che comprenderà eventualmente 1 progetto di Linea ed 1 progetto di Linea B.**

Articolo 5 - Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi volti al:
 - a) potenziamento delle dotazioni laboratoriali (es. allestimento laboratori tecnologici e ambienti per la didattica digitale, da accompagnare con interventi di valorizzazione dell'esistente), compreso il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza (es. hw, sw, cablaggi ecc.)
 - b) adeguamento strutturale delle scuole (es. allestimento di spazi modulari per una didattica flessibile ed inclusiva).
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
3. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>. In modo particolare:
 - a) gli interventi strutturali non devono comportare ulteriore consumo di suolo pertanto dovranno essere realizzati in aree classificate come produttive/industriali/commerciale, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate e solo dove questa possibilità è preclusa si deve prevedere il recupero di una uguale superficie impermeabilizzata in area diversa;
 - b) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti,
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 10,
 - DNSH (si veda **Allegato C - DNSH**, oltreché anche quanto riportato all'art. 13 comma 1 lettera x).
4. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
5. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.



Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
Categoria A: Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto e/o tramite leasing finanziario. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi (se non esclusi dall'azione/bando). Sono esclusi i veicoli. Il bene acquisito con leasing finanziario è soggetto al vincolo di stabilità.
Categoria B: Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria gli interventi che prevedono sia interventi edilizi e/o di impiantistica a livello di laboratorio
Categoria C: Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi
Categoria D: Servizi esterni	Rientrano in questa categoria le forniture di servizi tecnici e servizi di supporto alla realizzazione dell'operazione compreso servizi collegati alla brevettazione
Categoria E: Spese per garanzie	Rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fidejussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo
Categoria F: Spese generali riferite a tutte le categorie precedenti (A, B, C, D, E) (7%)	Ai sensi dell'art. 54 c.1 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati.
- congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo.
- riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente.
- indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.



4. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a) **sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto:**
 - b) le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - c) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - e) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - f) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - g) beni usati e ricondizionati;
 - h) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - j) per le perdite su cambio di valuta;
 - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - l) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
 - m) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
 - o) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - p) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando

Articolo 8 - Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Al fine di assicurare la piena proporzionalità del sostegno regionale ai fabbisogni delle Scuole della Formazione Professionale, al netto della valutazione di merito di cui al par. 11, lo stanziamento, al netto della quota c.d. "fissa" di cui al comma 2, **verrà ripartito proporzionalmente in ragione del numero di studenti iscritti all'anno formativo 2023-2024¹**;
2. Al fine di garantire un'entità di contributo sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, è stabilito un contributo per ciascuna domanda presentata pari ad **euro**

¹ alla data di pubblicazione del bando



30.000,00, a prescindere dal numero di studenti iscritti. Tale quota di euro 30.000,00 corrisponde al contributo minimo richiedibile per il progetto.

3. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al **100%** della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Articolo 9 - Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri contributi, incentivi e/o configurabili come aiuti di stato e con altre agevolazioni pubbliche;
2. I contributi previsti dal presente bando **non si configurano come aiuti di stato** stante la tipologia di contributo, che supporta le Scuole della Formazione Professionale del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, assicurando alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione. Gli interventi previsti dalla presente iniziativa sono da intendersi ad esclusivo beneficio degli studenti iscritti sia in modalità ordinamentale che duale e, quindi, da impiegarsi specificamente con finalità formative nell'ambito della didattica di laboratorio che insiste nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e quindi per l'esercizio di attività non economiche di istruzione.

Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al SIU;
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00** del giorno **31 gennaio 2024** e sarà attiva fino alle **ore 17:00** del giorno **12 marzo 2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;>²
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online³.

² Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni: a) accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU; b) rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dal Bando.

³ **La stampa della domanda di ammissione generata da SIU deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, in formato p7m CADES, senza rinominarla e successivamente caricata a**



5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

<p>Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno (sia per progetti di Linea A che di Linea B)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Scheda progettuale (All. B Da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4). Descrizione degli interventi che si intendono effettuare, declinati a livello di “laboratorio”. ● Scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative (che verrà approvata con successivo provvedimento, da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4) a pena della non ammissibilità. ● L’impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL a pena di inammissibilità
---	---

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato “PDF”;
7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.
8. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell’apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
 - sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria)
10. Il richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:
- dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
11. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall’art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non

sistema. Il rappresentante legale potrà apporre la firma digitale con uno dei Provider di firma avanzata qualificata. Non è possibile firmare con i sistemi SPID/CIE/CNS: il documento così firmato non verrà accettato dal sistema.



sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

13. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico.

Articolo 11 - Valutazione delle domande

1. I progetti pervenuti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto della Direzione Formazione e Istruzione ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti e collaboratori della Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto.
2. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori i direttori della Direzione Formazione e Istruzione e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta dalla Direzione Formazione e Istruzione, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata; lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
 - la sussistenza di una idonea sostenibilità finanziaria da parte del richiedente in rapporto al progetto da realizzare. In relazione alla sostenibilità finanziaria, è verificato il rispetto del seguente parametro, sulla base dei dati dichiarati nel sistema informativo ed oggetto di verifica, ovvero l'iscrizione nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'Obbligo Formativo.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. La CTV assegna il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si propone	Livello	Punti
<ul style="list-style-type: none"> ● Capacità di investimento per l'ammodernamento delle strutture formative (aule/laboratori) (% contributo richiesto rispetto a quanto spettante, ovvero n° percentuale di studenti iscritti nelle SFP per cui si chiede il contributo pubblico) 	<50%	0
	>50%	1
Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del Bando	Livello	Punti



<ul style="list-style-type: none"> Grado di descrizione della proposta progettuale in tutti i suoi elementi: problema, soluzione, strumenti e risorse, destinatari, risultati; 	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
<ul style="list-style-type: none"> Grado di innovazione della proposta: introduzione di servizi o produzione di beni non presenti sul mercato di riferimento e/o introduzione di modelli di gestione e/o produttivi innovativi (non necessariamente innovazione tecnologica). 	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Coerenza del progetto sotto il profilo gestionale e finanziario	Livello	Punti
<ul style="list-style-type: none"> Fattibilità del progetto in termini di risorse utilizzate e di personale impiegato nel progetto (es. presenza project manager); 	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Comunicazione dei risultati	Livello	Punti
<ul style="list-style-type: none"> Adeguatezza delle modalità scelte per comunicare i risultati e lo strumento utilizzato anche attraverso personale dedicato; 	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Valore culturale della proposta presentata	Livello	Punti
<ul style="list-style-type: none"> Valore culturale della proposta con riferimento al contenuto del 	Insufficiente	0



progetto ed al relativo impatto; ● Progetto di rete (ove applicabile)	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Premialità		
Coerenza con le strategie europee di settore	Livello	Punti
● Complementarietà del progetto con altri interventi a valere su programmi e/o fondi comunitari;	no	0
	sì	1
● Capacità del progetto di valorizzare i sistemi territoriali di appartenenza;	no	0
	sì	1
● Rispetto e promozione della parità di genere nel progetto;	no	0
	sì	1
● Capacità del progetto di proteggere e valorizzare i giovani.	no	0
	sì	1

6. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di **30 punti**;
7. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la Direzione Istruzione e Formazione verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e il progetto concluso. L'istruttoria sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione all'art.11 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.
8. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12 - Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro **90** giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente della Direzione Istruzione e Formazione adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con



- assunzione dell'impegno di spesa a favore del richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e nel sito <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/>. Quest'ultimo vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
 3. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13 - Ulteriori obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Direzione Formazione e Istruzione, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e Istruzione, a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e Istruzione, a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g) rispettare gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 art. 1, c. 125-129 in materia di registrazione contabile del contributo ricevuto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
 - h) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che la Direzione Formazione e Istruzione, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - i) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - j) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1, per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 - k) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - l) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
 - m) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - n) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate,



- ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- o) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
 - p) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
 - q) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
 - r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - s) **ai sensi dell'art. 16 comma 6, inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP);**
 - t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
 - u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - w) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;
 - x) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.4 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027, come specificato nell'allegato C - DNSH;
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14 - Svolgimento delle attività, proroghe e relativi obblighi

Prima di avviare il progetto il beneficiario provvede a trasmettere l'atto di adesione su apposito modello regionale, che sarà definito con successivo provvedimento, con allegati:

- dichiarazione antimafia;
- informativa privacy.

La realizzazione dei progetti deve obbligatoriamente rispondere ai seguenti requisiti:

1. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il **15 settembre 2024. Si precisa che non saranno ammesse proroghe a tale termine;**



2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
3. Non sono ammesse variazioni all'intervento proposto e ammesso al contributo.

Articolo 15 - Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 31 gennaio 2024
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 12 marzo 2024
Presentazione domanda di anticipo	entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Conclusione del progetto	<u>entro il 15 settembre 2024</u>
Presentazione domanda di saldo	<u>entro le ore 17:00 del 30 settembre 2024</u>

Articolo 16 - Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. **Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo.** Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (par. 2.5 sezione II).
3. Le domande di erogazione dell'anticipazione e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da parte del procuratore.
4. Il pagamento del sostegno è disposto al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BURV del decreto di concessione del sostegno ed in ogni	pari al 80% del sostegno concesso	Nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, soggetta all'imposta di bollo nei termini di legge. Garanzia fideiussoria di importo pari alla somma richiesta, redatta in rigorosa conformità al modello regionale di cui al Decreto del



	caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.		Direttore della Direzione Formazione, ora Direzione Formazione e Istruzione, n. 573 del 01/07/2009, reperibile al link https://spazio-operatori.regione.veneto.it/pagamenti . Questa stessa polizza sarà mantenuta a garanzia del progetto finanziato sino all'approvazione direttoriale del rendiconto finale Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
Saldo (obbligatorio)	Entro le ore 17:00 del 30 settembre 2024 Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di <u>20 giorni</u> ; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	<ul style="list-style-type: none"> • relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa [o da parte del procuratore], sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; • fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; • documenti giustificativi di pagamento; • ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; • documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20. • DURC, dimostrante la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL

5. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la **dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 4.2.1. DGR /2023"**; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" della domanda di pagamento;
6. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, **devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)**. Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando;
8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al



beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato;

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno;	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore



	3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: - il numero dell'assegno; - il numero e la data della fattura; - l'esito positivo dell'operazione.	effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	- estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni; - estratto conto della carta di credito; - scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	- estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni; - scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	- estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. - scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	- copia del Bollettino MAV - estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento al pagamento; - il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile:	



	<ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - il riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; 	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	<ul style="list-style-type: none"> - Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato; - Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. 	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

10. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.
11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.
12. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.
13. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, verrà assegnato all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
14. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
15. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda.
16. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione



della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd “clausola Deggendorf”);

- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L’insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l’avvio dell’intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l’ente creditore, in conformità con la normativa vigente;

Articolo 17 - Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 77 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 65 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall’erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti finanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18 - Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere effettuata con comunicazione del beneficiario al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l’avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.



3. Nei seguenti casi si procede alla **decadenza totale** del sostegno nei confronti del beneficiario:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo **entro il termine perentorio previsto all'articolo 14** del presente bando;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo **entro il termine perentorio previsto all'articolo 15** del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al **punteggio minimo** di cui all'articolo 11 comma 6;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento **inferiori al 50% del totale della spesa ammessa** in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16 comma 16.
4. Nei seguenti casi si procede alla **decadenza parziale** del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:
- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, **verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni**, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - d) **mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4** dopo l'avvenuta conclusione del progetto e prima che siano decorsi 5 anni dal pagamento del saldo;
 - e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento,



- finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g) qualora lo **scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata** a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
- Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino alla presentazione della domanda di saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
7. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
8. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
 - è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.



Articolo 19 - Informazioni generali

1. Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Nella fase di partecipazione al bando la Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno. Le informazioni sono da richiedersi attraverso la compilazione del form **Info direttive** presente al seguente link <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/bandi>



Altri contatti:

Tipologia informazioni	Contatti
Rendicontali	uff.rendicontazionefse@regione.veneto.it
Aspetti informatici	call.center@regione.veneto.it - n° verde 800914708

3. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Articolo 20 - Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera euro 500.000,00;
 - per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
 - per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera euro



- 10.000.000,00, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
 - www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/bandi>

Articolo 21 - Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto".
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea relativa agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C(2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

Normativa Nazionale e Regionale

- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 Il sistema educativo della Regione Veneto.

